

FAQ ANIEF

ESTENSIONE OBBLIGO VACCINALE PERSONALE SCOLASTICO

AGGIORNATE AL 17 DICEMBRE 2021

1) Nel DL si parla di diritto al mantenimento del posto di lavoro, ma la durata della sospensione ha un termine? Sarà fino alla fine dello stato di emergenza?

La sospensione sarà efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, entro i termini previsti dall'articolo 9, comma 3 del decreto-legge n. 52 del 2021, e comunque non oltre sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

2) Per chi è guarito dal "Covid19" con green pass in scadenza a fine febbraio valgono le stesse regole a partire dal 15 dicembre?

Sì, la durata del super green pass per i guariti resta di sei mesi. Dopodiché se verrà effettuata la dose di richiamo varrà altri 9 mesi.

3) Chi è in congedo parentale e aspettativa può essere sospeso? E chi è in malattia?

Come stabilito dal decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, alla quale il DL si richiama, la vaccinazione costituisce requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa di dirigenti scolastici, docenti e personale ATA delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. Pertanto, chi a decorrere dal 15 dicembre non è in servizio per qualsiasi tipologia di assenza, congedo parentale, aspettativa, non è soggetto a nessun obbligo.

Per chi è in malattia, in attesa di indicazioni precise da parte del MI, detto personale potrà ricevere la lettera di invito da parte del DS e dovrà pertanto comunicare, al proprio datore di lavoro, il primo giorno utile feriale successivo al termine dell'assenza: a) documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione; b) l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa; c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito; d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

4) Chi ha contratto il virus "covid19" è esonerato dal vaccinarsi?

È esonerato se con green pass valido che in Italia ha durata di validità di 6 mesi dalla data di inizio validità indicata sul certificato di guarigione. Alla scadenza sarà necessario vaccinarsi per essere in regola con l'obbligo introdotto dal DL.

5) L'aspettativa si deve chiedere prima del 15 dicembre?

Il dipendente è tenuto a presentare con un ragionevole anticipo (a meno di motivi urgenti e imprevedibili), di norma con 15 gg. di anticipo, motivata domanda (art. 69 del DPR n. 3/1957) redatta per iscritto, in carta semplice, indirizzata al proprio dirigente scolastico contenente la ragione per cui è richiesta l'aspettativa, la data di decorrenza e la durata dell'assenza. L'amministrazione deve provvedere sulla domanda entro un mese ed ha facoltà, per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento e di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta.

6) Si può prenotare la vaccinazione dopo il 15 dicembre?

Se non si vuole provvedere entro il 15 dicembre, è assolutamente legittimo attendere l'invito da parte del dirigente scolastico a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dall'invito. All'inosservanza dell'obbligo consegue l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro (art. 2, comma 3, decreto-legge n. 172/2021).

7) Dal 15 dicembre cosa deve fare chi non vuole vaccinarsi? Presentarsi comunque a scuola con il tampone? Il ricorso avrà risposte entro quella data?

Consapevoli dell'obbligo vaccinale, a partire dalla data del 15 dicembre, bisogna inviare la richiesta predisposta da Anief di collocamento in lavoro agile rispetto anche alle sanzioni previste per l'espletamento dell'attività senza la vaccinazione, di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 2 del DL, in attesa di ricevere dal dirigente scolastico adeguata risposta o invito a produrre entro i 5 giorni indicati dal DL la documentazione richiesta, certificato vaccinale, esonero o prenotazione entro i venti giorni. In merito al ricorso predisposto dall'Ufficio legale di Anief, sarà depositato al TAR Lazio per tutti coloro che aderiranno entro il 10 dicembre e invieranno la documentazione che dovrà pervenire entro i termini utili. Contestualmente al ricorso verranno depositate anche le richieste di misure monocratiche urgenti di sospensione degli atti amministrativi – di cui si attende ancora l'emanazione - entro il 15 dicembre ovvero la data di entrata in vigore del provvedimento. Tutti gli altri potranno aderire entro la nuova data di scadenza del 31 dicembre. Per altre informazioni sul ricorso vai alla sezione specifica in fondo al testo.

8) Il DS può mandare lettera per regolarizzarsi col vaccino prima del 15 dicembre?

Assolutamente no, dalla lettura del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo 2 del dl, la verifica dell'obbligo da parte del dirigente scolastico deve avvenire immediatamente dal 15 dicembre. In tal caso, è possibile richiedere l'intervento del sindacato per l'annullamento dell'eventuale circolare, invito, e comunque provvedere a rispondere a partire dal 15 ed entro il 20 dicembre.

9) Quale strategia consiglia Anief?

Oltre all'azione giudiziaria che Anief propone gratuitamente e allo sciopero del 10 dicembre non vi è altra scelta tra l'adesione all'obbligo vaccinale o la sospensione. Altre soluzioni non risolvono, possono solo allungare i tempi della scelta.

10) Se si prendono i giorni di maternità per figlio, senza pagamento, il DS può mandare lettera lo stesso in quel periodo di permesso o anche nella sospensione di Natale?

No, per il periodo di congedo parentale vedi faq 3, per le vacanze di natale, invece, essendo considerato servizio si è soggetti ad obbligo vaccinale.

11) Se si prenota il vaccino oltre i 20 giorni, cosa succede?

Se presso la propria ASL non è garantita la priorità di accesso alla vaccinazione, con l'accesso diretto agli Hub vaccinali, bisognerà farsi rilasciare certificazione dall'ASL di competenza o centro vaccinale che attesti quella data come l'unica prima possibile. La mancata presentazione della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) citate determina l'inosservanza dell'obbligo vaccinale che il dirigente scolastico, per iscritto e senza indugio, comunica al personale interessato. All'inosservanza dell'obbligo consegue l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro (art. 2, comma 3, decreto-legge n. 172/2021).

12) Nel periodo in cui uno è scoperto dalla vaccinazione ma ha prenotato il vaccino, nei termini stabiliti, il DS lo può sospendere?

No, presentata la documentazione richiesta ed in attesa della vaccinazione il dirigente non può applicare la sospensione. Nell'intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino, in via transitoria, detto personale continuerà a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).

13) Dopo aver effettuato la prima dose vaccino, nei 15 gg. necessari per avere l'attivazione del green pass rafforzato, sono ancora obbligato a fare il tampone e quindi ad avere il green pass base?

Secondo quanto riportato con le indicazioni operative, circolare MI n° 1889 del 7 dicembre 2021, pagina 7, secondo paragrafo, no. Una volta fatta la prima dose non serve più il green pass base.

"...nell'intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino e, dunque, in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone)."

14) Quali indicazioni per chi non vuol fare la terza dose?

Possono permanere in servizio fino allo scadere dei 9 mesi dal termine del ciclo vaccinale primario, cioè dalla seconda dose.

15) Quali indicazioni per i guariti da Covid19 che non intendono adempiere all'obbligo vaccinale?

Possono permanere in servizio fino allo scadere dei sei mesi dalla data di inizio validità indicata sul certificato di guarigione.

16) Saranno attivati ricorsi al giudice del lavoro?

I ricorsi al giudice del lavoro potranno essere attivati entro 5 anni dall'avvenuta sospensione e non prevedono una procedura che permetta in pochi giorni dalla loro presentazione l'adozione di provvedimenti cautelari avverso le sospensioni disposte, a differenza del ricorso da presentare entro 60 giorni al Tar Lazio avverso i provvedimenti attuativi del DL che potrebbero essere sospesi già con decreto cautelare all'entrata in vigore degli stessi. Ad ogni modo, l'ufficio legale di Anief sta predisponendo dei ricorsi pilota al giudice del lavoro da estendere a tutti, in caso di esito positivo, estenderli, evitando così possibili pesanti condanne alle spese.

17) Nel caso in cui sia disposta dal DS la DAD o il lavoro agile, vale l'obbligo della vaccinazione per il personale?

La DAD non esclude la prestazione lavorativa da scuola e la presenza ad incontri ed attività funzionali all'insegnamento, solo il personale non in servizio per qualsiasi tipologia di assenza è esonerato dall'obbligo vaccinale. Vedi [faq 3](#)

Il lavoro agile o l'utilizzo in mansione diversa è possibile solo per il personale per cui la vaccinazione può essere omessa o differita.

18) Il DS mi può sospendere anche durante le vacanze di Natale?

Sì.

19) Se prenoto il vaccino entro i famosi 20 giorni, poi finisco in malattia e non posso più farlo e devo rimandarlo, mi può sospendere?

L'impossibilità alla vaccinazione per cause indipendenti dalla persona e il conseguente posticipo non può determinare la sospensione. L'impossibilità, anche se diversa dalla causa per malattia, deve essere però opportunamente documentata e verificata dal dirigente scolastico. Non possono però più decorrere altri 20 gg. per ulteriore prenotazione avendo il personale scolastico l'accesso diretto agli hub vaccinali.

20) Per i Concorsi pubblici per la Scuola serve la vaccinazione?

No, in occasione dello svolgimento delle prove concorsuali già calendarizzate e relative al concorso ordinario infanzia e primaria non può essere richiesto il green pass rafforzato.

Dai combinati disposti di tutte le norme richiamate all'art. 5 del DL 172/2021 relativo all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione, si evince che, a partire dal 6 dicembre 2021 fino al 15 gennaio 2022, il green pass rafforzato è necessario per lo svolgimento delle seguenti attività: spettacoli, spettatori di eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche.

21) Se si è sospesi, è possibile richiedere l'assegno alimentare?

Non è previsto ad oggi, ragion per cui è stata proposta da Anief domanda di specifica richiesta da inoltrare al DS, in analogia a quanto previsto dall'art. 82 del DPR n. 3/1957, in caso di sanzioni disciplinari.

22) Sarà possibile sostituire il personale ATA sospeso?

Sì, anche se il DL 172/2021 prevede espressamente la sostituzione solamente per il personale docente sospeso. Il dirigente scolastico provvederà all'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui cessa la sospensione del docente.

Per la sostituzione di personale scolastico non docente, continuano ad applicarsi le ordinarie procedure previste dalla normativa vigente.

23) Il personale scolastico, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita potrà continuare a svolgere regolarmente la propria prestazione lavorativa?

No, il datore di lavoro dovrà adibirlo a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione. Il comma 2. dell'art. 4 ter, introdotto dall'art 2 del DL 172/2021, ultimo capoverso, stabilisce che "si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 7".

24) Lo studente universitario in attività di tirocinio, presso ogni istituzione scolastica, è soggetto all'obbligo vaccinale?

No, secondo le previsioni di cui al comma 1 dell'art. 4 ter, lettere a), b), c), d), introdotto dall'art 2 del DL 172/2021, è da escludersi dall'obbligo vaccinale. Il tenore letterale del richiamato art. 2 non pare consentire l'estensione dell'ambito soggettivo dell'obbligo vaccinale che quindi, allo stato, si applica solo al personale scolastico. Nei confronti del personale esterno continuano a trovare applicazione le vigenti norme in materia, di cui all'art. 9-ter.1, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni con legge 17 giugno 2021, n. 87.

25) Il supplente non vaccinato che dal 15 riceverà una proposta di nomina potrà accettarla?

*Con la circolare n° 1889 del 7 dicembre 2021, l'amministrazione comunica che poiché l'assolvimento dell'obbligo vaccinale è requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, **si ritiene** che i destinatari della proposta di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato a scuola debbano aver previamente adempiuto all'obbligo di che trattasi. Sempre secondo l'amministrazione, in assenza di tale adempimento **non pare** pertanto possibile costituire il rapporto di lavoro.*

A nostro avviso, il supplente non vaccinato ha diritto alla stipula del contratto poiché assoggettabile all'obbligo e quindi alle condizioni previste dal DL 172/2021 solo se assunto e quindi inquadrato tra i profili del personale scolastico. Pertanto è dall'accettazione dell'incarico che deve decorrere l'obbligo previsto, con anche la eventuale possibilità, se non già vaccinato, di poter adempiere alla regolarizzazione secondo le disposizioni previste dall'art. 2 comma 3 del DL 172/202, cioè produrre entro cinque giorni dall'assunzione: la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione; l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa; la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito; l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

Pertanto si invita il personale precario a contattare la struttura sindacale territoriale di Anief o nazionale per chiedere un intervento nel caso di rifiuto da parte del Ds alla stipula del contratto.

26) La consegna della lettera di invito può avvenire brevi manu?

La consegna può avvenire tramite una delle seguenti modalità:

- Consegna brevi manu, previa firma di avvenuta consegna.*
- PEC*
- Raccomandata A/R*

27) Ci si può rifiutare di ritirare la lettera di invito?

*A tal proposito segnaliamo la sentenza di Cassazione n. 7306 del 14 marzo 2019. Nella sentenza la Corte parte da un principio di diritto, ormai, unanimemente riconosciuto: "esiste l'obbligo del lavoratore subordinato di ricevere sul luogo di lavoro e durante l'orario di lavoro comunicazioni, anche formali, da parte del datore di lavoro o di suoi delegati, in considerazione dello stretto vincolo contrattuale che lega le parti di detto rapporto, **sicché il rifiuto del lavoratore, destinatario di un atto unilaterale recettizio, di riceverlo comporta che la comunicazione debba ritenersi regolarmente avvenuta, in quanto giunta ritualmente, ai sensi dell'art. 1335 c.c.**, a quello che, in quel momento, era l'indirizzo del destinatario stesso". Affinché la consegna possa dirsi perfezionata e la comunicazione possa considerarsi come avvenuta, il datore di lavoro deve fornire la prova di aver tentato di consegnare una missiva al lavoratore e di non esserci riuscito a causa del rifiuto del medesimo, oppure di avervi provveduto regolarmente raccogliendone la firma per ricevuta.*